

Incontro di studio

Dalle Manovre “Estive” al Decreto “Salva-Italia”

D.L. 6.7.2011, n. 98 (L. 111/2011), c.d. “Manovra correttiva”
D.L. 13.8.2011 n. 138 (L. 148/2011), c.d. “Manovra di ferragosto”
Legge 12.11.2011, n. 183, c.d. “Legge di stabilità 2012”
D.L. 6.12.2011, n. 201, c.d. “Decreto Salva-Italia”

13 gennaio 2011

Udine, Palazzo Torriani

LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE E SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA	2
I proventi esclusi	2
I proventi soggetti	3
Decorrenza	3
Regime delle minusvalenze.....	4
Regime transitorio – affrancamento.....	5
L'IMPOSTA DI BOLLO SUI TITOLI E BENI DI LUSO	6
Imposta di bollo sui titoli	6
Atti.....	6
Soggetti	6
Misura dell'imposta.....	6
Esenzioni	6
Addizionale regionale alla tassa automobilistica	7
Misura dell'imposta.....	7
Pagamento	7
Imposta di stazionamento per unità da diporto	7
Misura dell'imposta.....	7
Riduzioni ed esenzioni	7
Soggetti obbligati	8
Pagamento	8
Imposta sugli aeromobili	8
NOVITA PER GLI IMMOBILI	9
DALL'ICI ALL'IMU	9
Aliquota d'imposta	9
Base imponibile.....	9
Versamenti	9
Considerazioni.....	9
LE DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55%	10
Proroga detrazione per risparmio energetico	10
Altre novità per gli immobili	10
Accatastamento fabbricati rurali	10
ALTRE NOVITA' FISCALI	11
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I REDDITI SUPERIORI A 300.000 EURO	11
Entrata in vigore	11
Base imponibile.....	11
Pagamento e riscossione.....	11
Deduzione.....	11
AUMENTO ALIQUOTA BASE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	11
Decorrenza	11
Misure regionali	11
Detrazione esercenti impianti di distribuzione carburanti.....	11
Esclusione da tassazione separata delle TFR oltre 1.000.000 di euro.....	12
Il nuovo tributo comunale: la TARES	12
Rateazione somme iscritte a ruolo e abolizione garanzia fidejussoria per la rateazione degli avvisi bonari	12
Proroga termini di accertamento per i soggetti condono 2002.....	12
Indicazione del canone Rai nel mod. Unico.....	12
Regolarizzazione partita Iva inattive.....	12
Ulteriore differimento mod. 770 mensile al 1.1.2013	12

LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE E SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

D.L. 138/2011, art 2, commi 6-12, 14-16, 17-25 26-27, 28-33

D.L. 216/2011, art. 29, commi 2-3

Il D.L. 138/2011 ha riformato la tassazione delle rendite finanziarie (redditi di capitale e capital gain) prevedendo l'applicazione dal 1/1/2012 dell'aliquota unica del 20%.

La norma prevede meccanismi di calcolo e possibilità di affrancamento diretti a mantenere il precedente onere fiscale del 12,5% sui proventi maturati fino al 31/12/2011 pur realizzati successivamente.

La variazione dell'aliquota rimane esclusa per una serie di strumenti finanziari espressamente previsti, tra cui i titoli di Stato anche esteri.

Il D.L. 216/2011 (cd. "milleproroghe") è intervenuto sulla decorrenza delle norme.

Sei decreti attuativi sono previsti per l'applicazione alle norme, che comunque sono entrate in vigore il 1/1/2012.

L'articolazione delle norme è complessa, ma in sostanza interviene su tutte le aliquote previste per la tassazione dei redditi in questione (sempre con le eccezioni previste per titoli di stato, ecc.) sia quando si tratta di ritenute alla fonte, a titolo d'imposta o di acconto, sia quando si tratta di imposte sostitutive, prevedendo la misura unica del 20%.

Le norme poi intervengono:

- modificando o abrogando alcuni meccanismi di calcolo che erano previsti per la tassazione dei proventi su prodotti caratterizzati da plurime maturazioni con diverse aliquote (ad esempio nel caso dei riporti e dei pronti conto termine);

- prevedendo nuovi meccanismi di riduzione dell'imponibile quando l'applicazione della nuova aliquota del 20% vada indirettamente a tassare proventi ricompresi tra le eccezioni per cui rimane applicabile la precedente aliquota del 12,5%; ad esempio, per i proventi derivanti da operazioni finanziarie sui titoli di stato in regime di risparmio gestito, di risparmio amministrato o di dichiarazione, pur essendo tassati al 20% è prevista una riduzione della base imponibile al 62,5% dell'ammontare realizzato, ottenendo quindi di fatto una riduzione dell'aliquota al 12,5% ($20\% \times 62,5\% = 12,5\%$).

I proventi esclusi

Le norme prevedono eccezioni, lasciando inalterato il precedente livello di tassazione, per i proventi derivanti dai seguenti strumenti finanziari:

Titoli di stato italiani

Vi sono ricompresi i titoli di stato italiani, i titoli emessi da enti territoriali italiani (Regioni, Province e Comuni) ed equiparati (organismi costituiti in base ad accordi internazionali quali BEI, BIRS, CECA ecc.).

Titoli di stato esteri

Vi sono ricompresi i soli titoli di stato (con esclusione quindi di enti territoriali).

Titoli di risparmio per l'economia meridionale

Si tratta di titoli al portatore, di durata superiore a 18 mesi soggetti ad imposta sostitutiva del 5%.

Saranno emessi a seguito delle disposizioni di attuazione che saranno adottate dal Ministero delle finanze.

Piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti

Strumenti che ancora non sono in circolazione.

Finanziamenti erogati a società del gruppo non residenti

E' prevista una ritenuta del 5% a determinate condizioni.

Dividendi corrisposti a società del gruppo non residenti

E' prevista un ritenuta del 1,375%.

Risultato netto delle forma di previdenza complementare

Rimangono assoggettate a ritenuta del 11%.

Vi è un dubbio sull'applicazione all'intero rendimento o al solo rendimento al netto della componente finanziaria che verrebbe assoggettata alla nuova misura del 20%.

Strumenti complessi che contengono Titoli di Stato

In tali ipotesi, con appositi decreti, sono stabilite le modalità di "sterilizzazione" della parte di rendimento derivante da titoli di stato (soggetto al 12,5%) e di quello derivante da altri strumenti (soggetti al 20%)

I proventi soggetti

Sono soggetti al nuova misura del prelievo fiscale tutti i proventi derivanti da altri strumenti finanziari e dei redditi di capitale.

Interessi su obbligazioni

Viene eliminata la distinzione sulla durata per le società non quotate (maggiore o superiore di 18 mesi) e si applica l'aliquota del 20% (sulla ritenuta per le non quotate e sulla sostitutiva per le banche e quotate).

Interessi su depositi e conti correnti bancari e postali

L'aliquota scende dal 27% al 20%.

Proventi dei rapporti pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito

Viene stabilita l'aliquota unica del 20% senza distinzioni fra provento derivante dal titolo sottostante e provento derivante dall'operazione finanziaria.

Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

L'aliquota aumenta dal 12,5% al 20%.

Interessi su altri proventi

L'aliquota sale dal 12,5% al 20% e scende al 27% al 20% per i percipienti residenti in territori a fiscalità privilegiata.

Dividendi

L'aliquota sui dividendi da partecipazioni non qualificate sale dal 12,5% al 20%, le partecipazioni qualificanti mantengono lo stesso trattamento prevalente (nessuna ritenuta, obbligo di dichiarazione, franchigia dipendente dall'anno di formazione dell'utile).

Rimane inalterata l'aliquota del 1,375% per i dividendi erogati a titolo d'imposta nei confronti di società di capitale comunitarie che non possono usufruire del regime madre-figlia.

Viene modificata l'entità del rimborso della ritenuta (del 20%) subita che il socio non residente ha facoltà di richiedere; prima fissata in 4/9 ora fissata in 1/4 (serve per ridurre il prelievo effettivo al 15% come previsto dagli accordi internazionali).

Decorrenza

La decorrenza è il 1/1/2012, il criterio generale è quello di cassa.

Sono stabilite però varie deroghe per consentire la tassazione dei proventi maturati al 31/12/2011 con le precedenti aliquote.

Per i redditi di capitale le modifiche si applicano sui proventi esigibili dal 1/1/2012.

Per i redditi diversi di natura finanziaria le modifiche si applicano sul plusvalenze realizzate dal 1/1/2012.

Redditi di natura finanziaria

Essendo determinato il momento di realizzo della plusvalenza con il momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni e degli altri strumenti si ha la seguente situazione:

- per le cessioni realizzate entro il 31/12/2011 l'aliquota sarà sempre del 12,5% anche per i redditi percepiti (e da dichiarare) negli anni successivi;
- per le cessioni realizzate successivamente l'aliquota sarà sempre del 20%; rimane il dubbio sul eventuali acconti percepiti nel 2011 che, secondo alcune dottrina, dovrebbero essere comunque assoggettati ad aliquota del 20% e dichiarati nel 2011, secondo altra dottrina tutti gli acconti vengono tassati nell'anno di realizzo della plusvalenza anche se percepiti precedentemente (tesi preferibile).

Dividendi

Le norme prevedono che la nuova aliquota si applichi per tutti i dividendi percepiti dal 1/1/2012, indipendentemente dalla data di delibera di distribuzione (esigibilità); per usufruire delle precedenti aliquote è necessario quindi che i dividendi siano deliberati ed incassati entro il 31/12/2011.

Interessi di obbligazioni di banche e quotate

Proventi delle gestioni individuali di portafoglio

Proventi delle polizza vita

La norma prevede che l'imposta sostitutiva sia applicata con il criterio della maturazione.

Il provento maturato sino al 31/12/2011 sconterà quindi l'imposta nella misura del 12,5% anche se esigibile e maturato successivamente.

Regime delle minusvalenze

L'art. 2 del DL 138 limita il riporto delle perdite per le partecipazioni non qualificate e assimilate prevedendo che *“le minusvalenze, perdite e differenziali negativi ..., realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi ..., realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 percento del loro ammontare.”*

Il testo, estremamente chiaro, creerebbe però un problema di rilievo.

Ipotizzando ad esempio un soggetto che abbia realizzato minusvalenze nel 2010 per 150 e plusvalenza nel 2011 per 200, subirebbe l'aliquota del 12,5% su 50 con un onere di 6,25; analogamente con minusvalenze nel 2012 e plusvalenze nel 2013 l'aliquota è del 20% e l'onere sarebbe di 10.

Nel caso invece che le minusvalenze fossero realizzate nel 2011 e le plusvalenze nel 2012 l'onere sarebbe nettamente superiore; infatti nel 2012 l'importo della ritenuta ammonterebbe ad euro 18,75 ($200 - [150 \times 62,5\%] = 93,75 \times 20\% = 18,75$); l'effetto impositivo non è certo equo e, personalmente, ritengo neppure voluto dal legislatore.

Da segnalare comune che con il DM 13/12/2011 relativo alla modalità di affrancamento vi è stata una parziale apertura sulla questione.

Regime transitorio – affrancamento

L'art. 2, comma 29-34 del DL 138/2011 consente ai soggetti che detengono attività finanziarie al 31/12/2011 di affrancare l'eventuale plusvalenza maturata a tale data pagando l'imposta sostitutiva del 12,5% (mantenendo di fatto il precedente livello di tassazione).

Il DM 13/12/2011 prevede le modalità di tale affrancamento.

L'imposta sostitutiva va pagata nella prossima dichiarazione per i soggetti a tale regime; va pagata per il regime amministrato su istanza da formulare entro il 31/03/2012 da parte dell'interessato al gestore/intermediario il quale dovrà effettuare il versamento entro il 16/05/2012 previa acquisizione della relativa disponibilità dall'interessato.

In ogni caso l'affrancamento deve riguardare la totalità dei titoli posseduti in regime di dichiarazione, la totalità dei titoli del singolo rapporto nel caso di regime amministrato.

E' interessante considerare che l'imposta dovuta sull'affrancamento si applica sulla differenza tra le plusvalenze e le minusvalenze "maturate" al 31/12/2011, consentendo di fatto il riporto delle minusvalenze.

Il valore di riferimento è quello risultante dalle quotazioni al 30/12/2011, in mancanza si può utilizzare la frazione del patrimonio netto oppure apposita perizia (necessaria per partecipazioni in società di persone in regime contabile semplificato).

Va considerato inoltre che sono tutt'ora aperti i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate (prevista con riferimento al 1/7/2011 dal DL 70/2011).

L'imposta del 2% o del 4%, ancorchè calcolata sul valore totale della partecipazione, potrebbe in alcuni casi risultare più favorevole e sortire un effetto simile; va considerato anche che con la rideterminazione vi è possibilità di scelta delle singole partecipazioni.

L'IMPOSTA DI BOLLO SUI TITOLI E BENI DI LUSO

Imposta di bollo sui titoli

Nel giro di pochi mesi è variata nuovamente l'imposta di bollo dovuta sui depositi di titoli. Prima prevista dall'art. 27, comma 7 del D.L. 98/2011 a scaglioni per importo di valore nominale, è stata definitivamente riformulata dall'art. 19, commi 1-3 del DL 201/2011 con effetto dal 1/1/2012, con sostituzione integrale del comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa parte I DPR 642/72, prevedendo per il 2012 una imposta proporzionale pari all'1 per mille annuo, incrementata al 1,5 per mille annuo dal 2013.

Dal 1/1/2012 quindi l'imposta si applica sulle:

Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso

Atti

Risultano soggette a bollo le comunicazioni relative a qualsiasi prodotto e strumento finanziario, anche non soggetto a deposito; per cui ora si prescinde dall'esistenza di un dossier titoli e, ad esempio, vi rientrano anche le comunicazioni relative a quote di fondi comuni rappresentate da certificati cumulativi, le polizze assicurative a contenuto finanziario, le rendicontazioni delle operazioni pronti contro termine, ecc.ecc.

Il momento impositivo viene identificato con l'ultimo giorno del periodo di riferimento della comunicazione.

In assenza di alcun rendiconto, l'imposta è comunque dovuta annualmente.

In assenza, al momento, di prassi amministrativa relativa alla nuova formulazione, il novero delle comunicazioni pare esteso quindi alle comunicazioni riguardanti qualsiasi prodotto finanziario.

Soggetti

Non vi è più alcun riferimento agli intermediari finanziari di cui all'art. 119 del TUB, per cui l'imposta è dovuta da tutti gli intermediari finanziari (Banche, Sim, Sgr, Poste spa, ecc.);

Misura dell'imposta

Per il periodo 2012 l'imposta è prevista nella misura dell'1 per mille *del valore di mercato* dei titoli con un minimo di euro 34,20 ed un massimo di euro 1.200.

Dal periodo 2013 la misura dell'imposta è aumentata all'1,5 per mille e non è previsto un limite massimo.

In mancanza del valore di mercato il riferimento è al valore nominale o di emissione.

In presenza di rendiconto per periodi inferiori all'anno l'imposta viene riproporzionata.

Non vi sono ancora indicazioni ufficiali sul valore da assoggettare a tassazione: nella precedente versione (applicata per il 2011) la prassi aveva stabilito il riferimento ai valori esistenti nell'ultimo giorno del periodo di riferimento; nel testo in vigore dal 2012 non vi è una specifica previsione per cui è auspicabile a breve un intervento chiarificatore.

Esenzioni

Sono previste due specifiche esenzioni:

- per le sole persone fisiche vi è esenzione se il valore di mercato non supera i 5.000 euro;

- sono in ogni caso esenti i buoni postali fruttiferi con *valore di rimborso* inferiore a 5.000 euro; anche in questo caso è auspicabile un intervento chiarificatore sul fatto se vada considerato il valore del singolo titolo oppure il valore complessivo detenuto dal singolo soggetto.

Addizionale regionale alla tassa automobilistica

L'art. 16 del DL 201/2011 introduce a regime un'addizionale regionale alla tassa automobilistica. Già il DL98/2011 aveva previsto un'addizionale di 10 euro a KW per le potenze dei veicoli posseduti al 6/7/2011 superiore ai 225 KW.

La nuova addizionale entra in vigore a regime dal 2012, per tutti i pagamenti scadenti da tale anno.

Misura dell'imposta

La nuova addizionale è determinata in 20 euro per ogni KW di potenza superiore ai 185KW.

Sono previste riduzioni in funzione dell'età del mezzo:

- nessuna riduzione per i primi 5 anni;
- riduzione del 40% oltre i 5 e fino a 10 anni;
- riduzione del 70% oltre i 10 anni e fino ai 15 anni;
- riduzione del 85% oltre i 15 anni e fino a venti;
- esenzione totale oltre i venti anni.

L'età del veicolo andrà considerata nel giorno di scadenza del pagamento.

Pagamento

Andrà effettuato esclusivamente tramite mod. F24 entro lo stesso termine di scadenza della tassa con esclusione di compensazione.

Imposta di stazionamento per unità da diporto

L'art. 16, comma 2 del DL 201/2011 prevede, con decorrenza dal 1/5/2012 l'istituzione della tassa annuale per le unità da diporto che stazionano in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche ancorchè in concessione a privati.

Misura dell'imposta

L'imposta viene stabilita per giorno o frazione di giorno in misura variabile in funzione della lunghezza dello scafo (da 5 euro giornalieri per gli scafi oltre i 10 metri, fino a 703 euro giornalieri per gli scafi oltre i 64 metri).

Riduzioni ed esenzioni

L'imposta non è dovuta fino a 10 metri.

Viene ridotta al 50% fino a 12 metri per gli scafi utilizzati quali ordinari mezzi di locomozione nella Laguna di Venezia e nelle isole minori, per le imbarcazioni da diporto a vela con motore ausiliario e per le imbarcazioni che si trovino in area di rimessaggio per i giorni di effettiva permanenza.

Sono esenti dall'imposta:

- le unità di proprietà o in uso allo Stato o altri enti pubblici;
- le unità obbligatorie di salvataggio;
- le unità possedute e utilizzate da enti di volontariato esclusivamente per assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Soggetti obbligati

Sono i proprietari, gli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Pagamento

Le modalità di pagamento saranno stabilite con apposito provvedimento.

Il controllo avverrà al momento del rifornimento di carburante (verranno istituiti appositi registri).

Imposta sugli aeromobili

L'art. 16 del DL 201/2011 prevede l'istituzione di una imposta sugli aereomobili (con decorrenza immediata) per gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale oppure che sostino per oltre 48 ore nel territorio italiano.

E' commisurata al peso al decollo ed oscilla da 1,5 euro al kg fino 7,55 euro al kg.

E' dovuto all'atto della richiesta o del rinnovo del certificato di revisione.

NOVITA PER GLI IMMOBILI

DALL'ICI ALL'IMU

L'art. 13 del DL 201 anticipa l'entrata in vigore dell'IMU al 1/1/2012.

L'Imu sostituisce l'ICI, l'Irpef e le relative addizionali sui fabbricati non locati.

L'impianto normativo viene modificato ma si basa sostanzialmente su quello dell'ICI.

Il presupposto impositivo è identico a quello dell'ICI ma vengono sostanzialmente modificate le aliquote e la base imponibile.

Le esenzioni sono identiche a quelle dell'ICI.

Aliquota d'imposta

L'aliquota base è del 0,76% con possibilità del Comune di variarla dello 0,3% in più o meno.

Il comune ha anche facoltà di ridurre l'aliquota allo 0,4% per gli immobili strumentali delle imprese, per gli immobili posseduto da soggetti Ires e per gli immobili locati.

Vi è una riduzione allo 0,4% per le abitazioni principali, per le quali è prevista anche una detrazione di 200 euro su base annua aumentabile di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, nel limite di euro 400 di maggiorazione.

Tale maggiorazione per i figli è aumentabile da parte del Comune a condizione di mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali.

In ogni caso di riduzione delle aliquote da parte del Comune la partecipazione statale (del 50% del gettito) rimane calcolata sull'aliquota base; tale partecipazione non spetta per le abitazioni principali e per i fabbricati rurali.

Base imponibile

La base imponibile è determinata, come per l'ICI, applicando specifici (maggiori) moltiplicatori alle rendite catastali rivalutate; valgono le stesse regole ICI per le aree fabbricabili e per gli immobili cat. D non censiti.

Va sottolineato che sono tassabili agli effetti Imu i fabbricati rurali e i terreni agricoli, ancorchè con una aliquota inferiore e con un moltiplicatore ridotto per i possessori di terreni coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale.

Versamenti

I versamenti sono effettuati negli stessi termini dell'ICI ma obbligatoriamente a mezzo modello F24.

Considerazioni

Varie sono le considerazioni sull'applicazione dell'Imu:

- non vi sono riduzioni per i fabbricati storici;
- non vi potrebbero essere riduzioni per i fabbricati in uso gratuito a parenti ed affini;
- la detrazione per i figli non competerebbe se il fabbricato è di loro proprietà;
- per i fabbricati rurali privi di rendita non risulterebbe applicabile la norma ICI prevista per le imprese in quanto il costo del fabbricato, nella maggioranza dei casi, non risulta dalla contabilità dell'agricoltore;

- per l'abitazione principale è esplicitamente previsto il requisito della residenza e della dimora abituale;
- rimane ancora da definire chiaramente (tra DLgs 23/2011 e DL 201) quale sia esattamente il confine di "autonomia" del Comune per modificare le norme con propri provvedimenti.

LE DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55%

L'art. 4, commi 1-3 e 5 del DL 201/2011 introduce a regime la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione.

Le regola di funzionamento rimangono sostanzialmente le medesime anteriori al DL 201/2011.

Rispetto agli anni precedenti comunque, nel corso del 2011 e anteriormente al DL 201 sono state disposte le seguenti variazioni:

- l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (dal 14/5/11);
- l'eliminazione dell'obbligo della separata indicazione della manodopera sulle fatture;
- la riduzione della ritenuta operata dagli intermediari dal 10% al 4%;
- la regolamentazione dell'obbligo di conservazione dei documenti probatori (prov. A.E. 2/11/2011 n. 1496416);
- l'introduzione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati contenuti nella soppressa comunicazione preventiva all'Agenzia Entrate;
- la previsione che in caso di cessione del fabbricato e salvo diverso accordo (da formalizzare) la detrazione continua in capo al venditore (e non più all'acquirente).

Con la modifica apportata dal DL 201 al TUIR introducendo a regime tale detrazione va evidenziato che la rateizzazione oggi stabilita in 10 anni per tutti i soggetti; non viene quindi riproposta l'abbreviazione del periodo per i soggetti di età superiore ai 75 o agli 80 anni di età).

Considerando le modifiche intervenute nel tempo la "rateizzazione" della detrazione è quindi la seguente:

spese sostenute nel 2007	ripartite in 3 rate
spese sostenute nel 2008	da ripartire in un numero di rate compreso tra 3 e 10 a scelta del contribuente
spese sostenute nel 2009 e nel 2010	da ripartire in 5 rate
spese sostenute nel 2011	da ripartire in 10 rate (salvo +75/80 anni)
spese sostenute dal 2012	da ripartire in 10 rate

Proroga detrazione per risparmio energetico

La detrazione del 55% per risparmio energetico viene prorogata fino al 31/12/2012.

Successivamente a tale periodo viene espressamente previsto che detrazione sarà "assorbita" da quella inferiore del 36%.

Altre novità per gli immobili

Accatastamento fabbricati rurali

L'art. 29, comma 8 del DL 216 proroga al 31/03/2012 il termine ultimo per l'accatastamento dei fabbricati rurali (il termine era già spirato il 30/09/2011).

ALTRE NOVITA' FISCALI

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I REDDITI SUPERIORI A 300.000 EURO

L'art. 2, comma 2 del DL 138/2011 introduce un contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300.000 euro con esclusione dei redditi da pensione e da lavoro nella Pubblica amministrazione (che sono sottoposti a contributi specifici).

Entrata in vigore

Il contributo si applica già dal 2011 e fino al 2013 (termine prorogabile con DPR in caso di mancato raggiungimento del pareggio di bilancio).

Base imponibile

La tassazione viene applicata al reddito Irpef complessivo lordo (quindi di norma superiore al reddito imponibile) per la parte che supera l'importo di euro 300.000.

Non si applica ai redditi da pensione e da lavoro nella Pubblica amministrazione ma questi concorrono alla determinazione del limite.

Pagamento e riscossione

Il contributo viene riscosso con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Deduzione

Il contributo è deducibile gli effetti delle imposte sui redditi nello stesso anno di riferimento del contributo.

AUMENTO ALIQUOTA BASE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

L'art. 28, commi 1-2 del DL 201 prevedono l'innalzamento dell'aliquota base dell'addizionale regionale Irpef dallo 0,9% al 1,23%, estendendo l'applicazione dell'addizionale anche al Province autonome di Trento e Bolzano.

Decorrenza

L'aumento si applica già a decorrere dal periodo d'imposta 2011.

Misure regionali

Rimangono valide e riferite alla nuova aliquota le variazioni deliberate dalle Regioni (già in precedenza deliberate o da deliberarsi entro il 31/12/2011 – Art. 29, comma 14 del DL 216).

Detrazione esercenti impianti di distribuzione carburanti

L. 183/2011 – art. 34, commi da 1 a 3

Effetto dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31/12/2011.

La deduzione forfettaria prevista dall'art. 21, comma 1 della L. 448/1998, già prorogata a tutto il 2011, diviene strutturale dal 2012 nelle misure del 1,1% sui ricavi fino a 1.032.000 euro, 0,6% sui ricavi ulteriori fino a 2.064.000 euro e 0,1% per ricavi oltre tale ultimo limite.

Da evidenziare che ai fini del versamento degli acconti d'imposta la base di calcolo deve essere considerata senza tenere conto del risparmio d'imposta derivante da tale deduzione.

Esclusione da tassazione separata delle TFR oltre 1.000.000 di euro

L'art. 24, comma 31 del DL 201 esclude da tassazione separata le indennità di fine rapporto per la quota superiore all'importo di 1.000.000 di euro.

Tale quota sarà quindi assoggettata a tassazione ordinaria.

Tale norma si applica con effetto dalle somme erogate dal 1/1/2011 e a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ad amministratori di società di capitali.

Il nuovo tributo comunale: la TARES

L'art. 14 del DL 201 introduce con effetto dal 1/1/2013 il nuovo tributo comune sui rifiuti e sui servizi.

Il presupposto impositivo sarà determinato dal possesso o detenzione di immobili.

Appositi regolamenti stabiliranno i criteri di determinazione delle tariffe nel rispetto dei principi previsti dalla norma.

Rateazione somme iscritte a ruolo e abolizione garanzia fideiussoria per la rateazione degli avvisi bonari

L'art. 10, commi 13-bis, 13-ter e 13-undecies del DL 201/2011 intervengono per stabilire che:

- la proroga della rateazione dei carichi a ruolo ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione finanziaria del debitore;

- la proroga delle rateazioni dei carichi a ruolo concesse fino al 6/12/2012, anche in caso mancato versamento della prima rata o di due rate;

- la mancata decadenza dalla rateazione se il contribuente paga nei trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso;

- l'eliminazione della necessità di fideiussione per la rateizzazione dei debiti risultanti dagli avvisi bonari (ex art. 36-bis del DPR 600/73), indipendentemente dall'importo (prima era obbligatoria per importi da rateizzare superiori a 50.000 euro).

Proroga termini di accertamento per i soggetti condono 2002

L'art. 2, comma 5-bis del DL 138/2011 proroga di un anno i termini pendenti al 31/12/2011 per l'accertamento dei soggetti che hanno aderito al condono del 2002.

E' inoltre prorogato al 31/12/2013 il termine stabilito per la riscossione delle rate di condono non pagate dai contribuenti.

Indicazione del canone Rai nel mod. Unico

L'art. 17 del DL 201/2011 prevede l'obbligo, già dalle prossime dichiarazioni dei redditi, dell'indicazione degli estremi del pagamento del canone Rai nella dichiarazione dei redditi.

Regolarizzazione partita Iva inattive

L'art. 29, comma del DL 216 prevede la proroga del termine per la chiusura delle partite Iva inattive al 31/03/2012 prevista dal DL 98/2011.

Ulteriore differimento mod. 770 mensile al 1.1.2013

L'art. 29, comma 7 del DL 216, proroga ulteriormente al 1/1/2013 l'entrata in vigore del novo mod. 770 mensile in maniera sperimentale e al 1/1/2014 in maniera definitiva.